



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Strasburgo, 25 ottobre 2017
(OR. en)**

**2016/0198 (COD)
LEX 1758**

**PE-CONS 30/1/17
REV 1**

**MIGR 107
VISA 237
COMIX 452
CODEC 1075**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1030/2002 DEL CONSIGLIO
CHE ISTITUISCE UN MODELLO UNIFORME PER I PERMESSI DI SOGGIORNO
RILASCIATI A CITTADINI DI PAESI TERZI**

REGOLAMENTO (UE) 2017/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2017

**che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio
che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno
rilasciati a cittadini di paesi terzi**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

¹ Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 ottobre 2017.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio¹ istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.
- (2) L'attuale modello uniforme per i permessi di soggiorno, che è utilizzato da venti anni, è considerato compromesso a causa di gravi casi di contraffazione e frode.
- (3) È pertanto opportuno istituire un nuovo modello comune per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi con elementi di sicurezza più moderni, per rendere tali permessi di soggiorno più sicuri e per impedire le falsificazioni.
- (4) I cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato utilizzando il modello uniforme da uno degli Stati membri che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen hanno il diritto di circolare liberamente per un periodo non superiore a 90 giorni all'interno dello spazio Schengen a condizione che soddisfino le condizioni d'ingresso di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio² (codice frontiere Schengen).

¹ Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).

² Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

- (5) La normativa dell'Unione in materia di ingresso e di soggiorno di cittadini di paesi terzi prevede regimi che concedono diritti di mobilità aggiuntivi, con condizioni specifiche per l'ingresso e il soggiorno negli Stati membri vincolati da tale *acquis*. I permessi di soggiorno rilasciati conformemente a tale normativa utilizzano il modello uniforme stabilito nel regolamento (CE) n. 1030/2002. Pertanto, al fine di consentire alle autorità competenti di identificare i cittadini di paesi terzi che possono beneficiare di tali specifici diritti di mobilità, è importante che su detti permessi di soggiorno figurino chiaramente le pertinenti voci, quali «ricercatore», «studente» o «lavoratore trasferito all'interno della società (ICT)» conformemente alla normativa dell'Unione applicabile.
- (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (7) A norma degli articoli 1 e 2 nonché dell'articolo 4 *bis*, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano alla sua adozione, non sono da esso vincolati né sono soggetti alla sua applicazione.

- (8) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o a esso altrimenti connesso, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011.
- (9) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen¹, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio².
- (10) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen³, delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio⁴.

¹ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

² Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

³ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁴ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

- (11) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen¹, delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio².
- (12) Per consentire agli Stati membri di esaurire le scorte esistenti di permessi di soggiorno, è opportuno prevedere un periodo transitorio entro il quale gli Stati membri possono continuare a usare i precedenti permessi di soggiorno.
- (13) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1030/2002,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

² Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1030/2002 è sostituito dalle immagini e dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I permessi di soggiorno conformi alle prescrizioni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1030/2002 applicabili fino alla data di cui all'articolo 3, secondo comma, del presente regolamento possono essere rilasciati fino a sei mesi dopo tale data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli Stati membri applicano il presente regolamento al più tardi 15 mesi dopo l'adozione delle ulteriori prescrizioni tecniche di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1030/2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente


Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

“ALLEGATO

Fronte e retro della carta



a) Descrizione

Il permesso di soggiorno, comprendente identificatori biometrici, è prodotto come documento separato nel formato ID 1. Utilizza le prescrizioni tecniche stabilite nel documento ICAO sui documenti di viaggio a lettura ottica (documento 9303, settima edizione, del 2015). Esso comprende quanto segue¹:

Fronte della carta

1. Il codice paese di tre lettere dello Stato membro di rilascio stabilito dal documento ICAO 9303 sui documenti di viaggio a lettura ottica, integrato nella stampa di fondo.
2. Il simbolo ICAO per un documento di viaggio a lettura ottica con un microprocessore senza contatto (e-MRTD), con colorazione otticamente variabile. A seconda dell'angolo di osservazione, esso appare in colori diversi.
 - 3.1. La denominazione del documento (Permesso di soggiorno) appare nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di rilascio.
 - 3.2. La ripetizione della denominazione del documento nel campo 3.1, in almeno un'altra lingua ufficiale (al massimo due) delle istituzioni dell'Unione, al fine di facilitare il riconoscimento della carta come permesso di soggiorno per i cittadini di paesi terzi.

¹ Le voci che devono essere stampate sono specificate nelle prescrizioni tecniche da adottare ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento.

- 4.1. Il numero del documento.
- 4.2. La ripetizione del numero del documento (con speciali elementi di sicurezza).
5. Il numero di accesso alla carta (Card Access Number – CAN).

Le intestazioni delle voci da 6 a 12 appaiono nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di rilascio. Lo Stato membro di rilascio può aggiungere un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione, nella stessa riga, fino a un massimo di due lingue.

6. Nome: cognome (o cognomi) e nome (o nomi), in quest'ordine¹.
7. Sesso.
8. Cittadinanza.
9. Data di nascita.

¹ È previsto un unico campo per i cognomi e i nomi. I cognomi sono in maiuscolo; i nomi sono in minuscolo ma con l'iniziale maiuscola. Non sono consentiti separatori tra cognomi e nomi. Tuttavia, il carattere «,» è consentito come separatore tra il primo e il secondo cognome o nome (ad esempio: TOLEDO, BURGOS Ana, Maria). Se necessario, il primo e il secondo cognome possono essere combinati nella stessa riga, così come i cognomi e nomi, per risparmiare spazio.

10. Tipo di permesso: il tipo specifico di permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro al cittadino di un paese terzo. Per i familiari di un cittadino dell'Unione europea che non ha esercitato il diritto alla libera circolazione, il permesso di soggiorno deve contenere la voce «familiare». Per gli aventi diritto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ gli Stati membri possono inserire la dicitura «avente diritto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE».
11. La data di scadenza del documento².
12. Annotazioni: gli Stati membri possono inserire dettagli e osservazioni per uso nazionale, ove necessari in base alle loro disposizioni nazionali applicabili ai cittadini di paesi terzi, comprese le osservazioni relative all'eventuale permesso di lavoro o alla validità illimitata del permesso di soggiorno³.
13. Una fotografia di identità è integrata in modo sicuro nel corpo della carta ed è protetta da un elemento diffrattivo otticamente variabile dell'immagine (diffractive optically variable image device – DOVID).

¹ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

² Questa voce è compilata soltanto in un formato della data (gg/mm/aaaa) e non inserendo parole quali «temporaneo» o «illimitato», poiché la data di scadenza è relativa al documento fisico e non al diritto di residenza.

³ Ulteriori annotazioni possono essere riportate altresì nel campo 16 («Annotazioni») sul retro della carta.

14. Firma del titolare.
15. DOVID di protezione della fotografia.

Retro della carta

16. Annotazioni: gli Stati membri possono inserire dettagli e osservazioni per uso nazionale, ove necessari in base alle disposizioni nazionali applicabili ai cittadini di paesi terzi, comprese le osservazioni relative all'eventuale permesso di lavoro¹, seguiti da due voci obbligatorie:

16.1. Data di rilascio, luogo di rilascio/autorità di rilascio: la data e il luogo di rilascio del permesso di soggiorno. Se del caso, il luogo di rilascio può essere sostituito da un riferimento all'autorità di rilascio.

16.2. Luogo di nascita.

Le voci 16.1 e 16.2 possono essere seguite da voci facoltative², quali «Indirizzo del titolare».

16.3. Campo facoltativo per le informazioni relative alla fabbricazione della carta, quali il nome del produttore, il numero della versione ecc.

¹ Tutto lo spazio disponibile sul retro della carta (tranne la zona a lettura ottica) è riservato al campo «Annotazioni». Contiene le annotazioni effettive, seguite da campi obbligatori (data di rilascio, luogo di rilascio/autorità di rilascio, luogo di nascita) e dai campi facoltativi necessari a ciascuno Stato membro.

² Le voci facoltative devono essere precedute da sotto-intestazioni.

17. Zona a lettura ottica (machine readable zone). La zona a lettura ottica è conforme alle pertinenti norme dell'ICAO di cui al documento ICAO 9303 sui documenti di viaggio a lettura ottica.
18. Il testo stampato contiene l'emblema dello Stato membro per distinguere i permessi di soggiorno e garantire certezza quanto all'origine nazionale.
19. La zona a lettura ottica contiene un testo stampato sulla stampa di fondo che identifica lo Stato membro di rilascio. Il presente testo non deve danneggiare le caratteristiche tecniche della zona a lettura ottica.

Elementi di sicurezza nazionali visibili [fatte salve le prescrizioni tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento]:

20. Come supporto di memorizzazione è utilizzato un microprocessore RF, conformemente all'articolo 4 bis del presente regolamento. Gli Stati membri possono inoltre incorporare nel permesso di soggiorno un'interfaccia duale o un microprocessore a contatto separato per uso nazionale. Tali microprocessori a contatto sono inseriti sul retro della carta, sono conformi alle norme ISO e non interferiscono in nessun modo con il microprocessore RF.
21. Finestra trasparente facoltativa.
22. Bordo trasparente facoltativo.

b) Colore, procedimento di stampa

Gli Stati membri stabiliscono il colore e il procedimento di stampa in conformità del modello uniforme definito nel presente allegato e delle ulteriori prescrizioni tecniche che devono essere definite a norma dell'articolo 2 del presente regolamento.

c) Materiali

La carta è costituita interamente di policarbonato o di polimero sintetico equivalente (e ha una durata di almeno 10 anni).

d) Tecniche di stampa

Sono impiegate le seguenti tecniche di stampa:

- stampa di fondo offset ad elevata sicurezza,
- stampa fluorescente agli UV,
- stampa a iride.

La grafica di sicurezza del fronte della carta deve essere distinguibile rispetto al retro.

e) Numerazione

Il numero del documento appare in più di una posizione sul documento (esclusa la zona a lettura ottica).

f) Protezione contro la copiatura

Sul fronte del permesso di soggiorno è usato un DOVID perfezionato che garantisce una qualità d'identificazione e un livello di sicurezza non inferiori a quelli del dispositivo utilizzato nell'attuale modello uniforme per i visti, con grafica ed elementi all'avanguardia compreso un elemento diffrattivo potenziato per la verifica ottica avanzata.

g) Tecniche di personalizzazione

Per assicurare un'adeguata protezione dei dati del permesso di soggiorno contro tentativi di contraffazione e di falsificazione, i dati personali, compresi la fotografia e la firma del titolare nonché gli altri dati essenziali sono integrati nel materiale stesso del documento. Tale personalizzazione è effettuata utilizzando la tecnica di incisione laser o altra tecnologia sicura equivalente.

h) Gli Stati membri possono aggiungere anche ulteriori elementi di sicurezza nazionali a condizione che questi ultimi siano inclusi nell'elenco stilato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento, che siano conformi all'aspetto armonizzato dei modelli di cui sopra e che non sia ridotta l'efficacia degli elementi di sicurezza uniformi.”
